



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 31/05/2022

FATTO

In relazione a un prestito personale, stipulato in data 12/07/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo riferito al 20/03/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 233,00, per tutti i costi e le commissioni non usufruite per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che la ricorrente chiede in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso dell'importo integrale delle spese di istruttoria, pari ad € 233,00;

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, poiché aventi natura up-front; al riguardo fa presente che la l. n. 106 del 23.7.2021 ha sancito l'inapplicabilità dei principi stabiliti dalla

sentenza Lexitor ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, come confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21.
Pertanto chiede il rigetto del ricorso.



DIRITTO

La questione attiene all'anticipata estinzione di un prestito personale ed alla domanda di restituzione rivolta all'Intermediario, di voci di costo e commissioni non usufruite a causa dell'anticipata estinzione.

Preliminarmente si rappresenta che la ricorrente, pur facendo riferimento a "tutti i costi e le commissioni applicate al credito non usufruite per [l'] estinzione anticipata del contratto", limita la propria richiesta alla somma di € 233,00.

Tale importo, non riconciliabile con il totale dei costi addebitati in contratto, sembra riferirsi all'importo integrale previsto in contratto a titolo di spese di istruttoria. Pertanto, il Collegio, sul punto decide di limitare l'esame della richiesta, solo alle spese di istruttoria.

Preliminarmente il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data 12/07/2018, quindi prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali. Per le suesposte ragioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

